

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 Data 28-03-2017	OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DELLE TARIFFE TARI ANNO 2017 (TASSA SUI RIFIUTI).
---------------------------------------	--

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 18:05 nella sala delle adunanze del Consiglio, previo avviso di convocazione, notificato a norma di legge si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica.

Risultano all'appello nominale:

Bonci Gabriele	Presente
Marcuccini Katia	Presente
Della Felice Paolo	Presente
Mei Gloria	Presente
Pezzullo Bruno	Presente
Spinaci Giuliano	Presente
Ligi Pamela	Assente
Cornettone Rolando	Presente
Bucchi Luigi	Presente
Chiarabilli Michele	Presente
Saccomandi Gianluca	Presente
Cipriani Elisa	Presente
Amadori Francesco	Presente

Presenti 12 Assenti 1

Accertato che gli intervenuti sono in numero legale, Gabriele Bonci nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta e ne assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosa Tramontano.

Vengono dal Presidente nominati scrutatori i Consiglieri

Spinaci Giuliano

Bucchi Luigi

Cipriani Elisa

In continuazione di seduta – Punto n. 6 dell'ordine del giorno.
(Durante la trattazione del punto n. 3 è entrato il Consigliere Ligi).
SONO PRESENTI N. 13 CONSIGLIERI.

Relaziona sul provvedimento il Sindaco. Seguono l'intervento del Consigliere Chiarabilli e del Sindaco. La relazione e gli interventi sono stati registrati su supporto digitale, agli atti del Comune, per essere successivamente trascritti e conservati a cura dell'Ufficio Segreteria.

Il SINDACO sottopone quindi a votazione la sotto riportata proposta di deliberazione, così come depositata agli atti nella cartella a disposizione dei Consiglieri.

“ “ IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI – TRIBUTI E ATTIVITA' ECONOMICHE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (con decorrenza dal 1° gennaio 2014), basata su due presupposti impositivi, il possesso di immobili collegato alla loro natura e valore e l'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

TENUTO CONTO del Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale I.U.C., componente TARI (titolo III), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.17 del 19/07/2014;

VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale n.32 del 30/07/2015 e n. 15 del 29/04/2016 con le quali sono state approvate alcune modifiche al Regolamento IUC;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 28.03.2017 con la quale sono state apportate le modifiche al Regolamento IUC a far data dal 1 gennaio 2017;

VISTO il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, approvato con precedente deliberazione n. 53 del 30/09/2012 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATA la legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) che detta disposizioni che modificano la disciplina normativa TARI di cui all'art.1 commi 636 e ss. della Legge n. 147/2013, con particolare riferimento ai commi 652, 660, 683, 688 e 691;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296, il quale dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote di intendono prorogate di anno in anno";

VISTO il comma 26 dell'art. 1 della L. n.208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) che testualmente recita "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. ...omissis... La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il

dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000."

VISTO l'art. 2-bis introdotto in sede di conversione del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 (c.d. Collegato Fiscale) il quale, in merito alle disposizioni in materia di riscossione locale, testualmente recita: " In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI). Per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento spontaneo deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori"

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del C.C. che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

PRECISATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

PRESO ATTO che la determinazione della base imponibile è analoga a quella dei precedenti prelievi e, pertanto, per tutte le unità immobiliari la superficie tassabile ai fini TARI rimane quella calpestabile, già assunta in relazione alle denunce ed agli accertamenti notificati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19/11/2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 Aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

CONSIDERATO che l'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011 prevede che il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti sia redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e sia approvato "dall'autorità competente";

CONSIDERATO che il generico riferimento all'"autorità competente" si spiega in relazione al fatto che le funzioni di regolazione in materia di gestione dei rifiuti urbani sono attribuite all'autorità dell'ambito territoriale ottimale, ai sensi dell'art. 201 del D.Lgs. 152/2006;

CONSIDERATO nel caso in cui detta autorità non sia stata istituita o non sia comunque funzionante, l'approvazione del Piano finanziario compete al Consiglio Comunale, trattandosi di atto di programmazione a carattere generale a norma dell'art. 42, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo schema del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2017, predisposto ai sensi del D.P.T. 158/99, dalla Società ASET Spa di Fano Ente gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani come da contratto Rep. n. 1294/S.P. stipulato in data 28/04/2008 comprendente uno schema dei costi e una relazione descrittiva contenente:

1. Modello gestionale ed organizzativo;
- 1.A Sistema attuale di raccolta e smaltimento:
 - attività di igiene urbana;
 - attività di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RU indifferenziati;
 - attività di gestione del ciclo della Raccolta Differenziata;
 - attività di gestione della Tariffa;
 - attività centrali;
 - elenco mezzi utilizzati;
2. Livelli qualitativi;
3. Gli impianti di riferimento utilizzati;
4. Programma degli interventi;
5. Piano finanziario degli investimenti.
6. Considerazioni generali;

VISTO il prospetto economico redatto dall'ASET spa per un importo di € 1.278.426,46 al netto del contributo di € 81.219,31 corrispondenti al contributo CONAI per il recupero carta, cartone, vetro, acciaio, plastica e recupero imballaggi per un lordo di € 1.359.645,77;

VISTO il "Prospetto economico finanziario per TARI anno 2017 consuntivo", predisposto dal Responsabile del Settore II, dal Responsabile Settore V Servizi Finanziari e dal Responsabile Settore VI Tributi-Attività Economiche, che riporta il dettaglio dei costi di gestione complessivi sostenuti nel corso dell'anno 2016 e dei ricavi conseguiti con il quale si evidenzia una differenza tra costi e ricavi pari a € 51.526,78, che vengono portati in diminuzione nel Piano Finanziario 2017;

VISTO il "Prospetto economico finanziario per TARI anno 2017", predisposto dal Responsabile del Settore II, che riporta il dettaglio delle spese che si prevedono di sostenere nel corso dell'anno 2017 per la gestione diretta pari ad € 210.577,61;

VISTA altresì:

- la quantificazione dei Costi Amministrativi di gestione (CARC) stimati in € 41.269,00, che tiene conto sia dei costi per la parte del servizio che il Comune svolge in economia e dei costi amministrativi per la gestione del tributo;
- gli accantonamenti (ACCn) stimati in € 7.500,00;
- il rimborso contributo Miur pari a € 7.651,76;
- il recupero dell'evasione TARES e TARI pari a € 41.767,54;
- la maggiore entrata 2017 pari a € 795,00 (ambulanti fiere);

VISTO lo schema riepilogativo del Piano Finanziario allegato A4);

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

VISTO il DPR n. 158/1999, quale "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

PRECISATO che i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa sono stabiliti dal D.Lgs. n° 158/1999 recante il 'metodo normalizzato' che prevede:

- che le tariffe devono essere determinate per fasce d'utenza, e suddivise in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;
- che la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero

dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 30 categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie;

VISTA quindi l'elaborazione del Piano Finanziario sulla scorta della ripartizione da banca dati TARI 2017 tra utenze domestiche e utenze non domestiche in termini percentuali sul gettito complessivo;

RITENUTO pertanto opportuno di articolare e quindi ripartire i costi complessivi del servizio, da coprire integralmente con l'entrata TARI, nella misura del:

- costi variabili 66% per UTENZA DOMESTICA e per il 34% per l'UTENZA NON DOMESTICA in rapporto ai Kg di rifiuti smaltiti nel corso dell'anno 2016 pari a kg 4.778.256;
- costi fissi 47% per UTENZA DOMESTICA e per il 53% per L'UTENZA NON DOMESTICA in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti;

PRECISATO che i coefficienti per la definizione delle tariffe di cui al D.P.R. n. 158/1999 - KA e KB per le utenze domestiche e KC e KD per le utenze non domestiche - sono stati confermati quelli applicati nell'anno 2016, ed individuati nelle tabelle allegate al D.P.R. n. 158/1999;

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: *"A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997"*;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

VISTO l'art. 5, comma 11, del D.L. 30/12/2016, n. 244 il quale stabilisce che *"Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, per l'esercizio 2017, è differito al 31 marzo 2017"*;

RICHIAMATO lo Statuto comunale in merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 08/04/2014, con la quale è stata designata, con effetto dal 01 Gennaio 2014, la Rag. Nadia Cavanna quale Funzionario Responsabile della IUC, (già Funzionario Responsabile degli altri tributi locali, ICI, IMU, TARSU, TARES);

RITENUTO che l'adozione del presente provvedimento sia urgente ed improrogabile atteso che l'approvazione delle tariffe costituisce atto propedeutico rispetto all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019;

DATO ATTO che, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, è richiesto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e così come da ultimo modificato dall'art 3, lettera b) del D.L. 174/2012, convertito in legge 7 dicembre 2012 n.213, il parere del Responsabile del Settore "Servizio Economico e Finanziario" in ordine alla regolarità contabile";

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale è richiesto il parere dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento rilasciato dal Responsabile del Settore VI "Tributi - Attività Economiche", ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra tra le competenze del Consiglio comunale (l'art. 42, lett. a) del D.Lgs. 18/08/2000 n°267);

P R O P O N E

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. DI APPROVARE l'allegato Piano Finanziario della tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2017 suddiviso in:
 - a) Prospetto Economico 2017 e relativa relazione redatto e trasmesso dalla Società Aset Spa in qualità di gestore del servizio medesimo (allegato A1);
 - b) Prospetto economico finanziario per TARI anno 2017 Tabella di raffronto costi Ente)", "Prospetto economico finanziario per TARI anno 2017 - Costi di gestione sostenuti direttamente dall'Ente", relazione sugli "scostamenti nei costi di gestione rispetto all'anno precedente" redatti dal Responsabile del Settore II del Comune di Fossombrone (allegato A2 e A3);
 - c) riepilogo costi amministrativi di gestione (allegato A5);
 - d) riepilogo piani finanziari (allegato A4);
 - e) scheda Conti di Gestione Servizio Rifiuti urbani consuntivo anno 2016 (allegato A6);
 - f) scheda Conti di Gestione Servizio Rifiuti urbani preventivo anno 2017 (allegato A7);
3. DI APPROVARE l'Allegato "B" dove sono rappresentate rispettivamente le categorie di utenze domestiche e non domestiche (attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti) ed i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui all'allegato 1 al D.P.R. 158/99, scelti per la determinazione delle tariffe TARI 2017 e così suddiviso:
 - Configurazione della Tariffa;
 - Informazione Utenze contenente il dettaglio delle superfici per le 3) utenze domestiche, non domestiche e ridotte e la loro consistenza;
 - Determinazione dei costi;

- Determinazione della Tariffa;
- Calcolo Tariffa Base utenze domestiche e non domestiche;
- Coefficienti DPR 158/99 adottati per le Utenze Domestiche;
- Tariffe Utenze Domestiche;
- Dettaglio delle Superfidi per le utenze non domestiche e la loro consistenza;
- Coefficienti DPR 158/99 adottati per le Utenze Non Domestiche;
- Tariffe utenze Non Domestiche;

4. DI APPROVARE le tariffe TARI da applicare per l'anno di imposta 2017, indicate nell'allegato "B" e qui di seguito riportate:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Parte Fissa (Quf):	0,68 €/mq	Parte Variabile (Quv * Cu):	47,90 €
Numero componenti	Importo Parte Fissa (€ / mq.)	Importo Parte Variabile (€)	
1	0,58	47,90	
2	0,64	86,22	
3	0,69	110,17	
4	0,74	119,75	
5	0,79	143,70	
6 o piu'	0,83	167,65	

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Parte Fissa (Qapf):	2,76 €/mq	Parte Variabile (Cu):	0,12 €/Kg
Codice	Attività	Importo Parte Fissa (€ / mq.)	Importo Parte Variabile (€ / mq.)
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	1,68	0,69
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	1,27	0,52
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	1,43	0,58

4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	2,23	0,91
5	STABILIMENTI BALNEARI	1,85	0,75
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	1,54	0,62
7	ALBERGHI CON RISTORANTE	2,98	1,22
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	2,34	0,95
9	CASE DI CURA E RIPOSO	3,25	1,32
10	OSPEDALI	3,47	1,41
11	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	3,36	1,37
12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	2,37	0,96
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURA, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	3,20	1,37
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	3,31	1,61
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	2,37	0,96
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	4,38	1,78
17	ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	3,09	1,26
18	ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	2,12	1,11
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	2,40	0,98

20	ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	1,60	1,00
21	ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,65	0,99
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	8,96	3,64
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	7,36	3,00
24	BAR, CAFFE, PASTICCERIA	6,76	2,75
25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	4,11	1,67
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	4,11	1,67
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	11,66	4,74
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	4,05	1,65
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	9,59	3,90
30	DISCOTECHES, NIGHT CLUB	5,05	2,05

5. DI DARE ATTO che tutti i suddetti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. DI DARE ATTO che, a tutti i soggetti passivi della TARI, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, nella misura deliberata dalla Provincia;
7. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 14, comma 35 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, come modificato dall'art. 1, comma 387 L. 24 dicembre 2012 n. 228, la riscossione del tributo sui rifiuti dovrà essere effettuata, per l'anno 2017, in n. 3 rate con scadenze fissate rispettivamente nei mesi di settembre, ottobre e novembre con eventuali conguagli entro il mese di Aprile 2018;
8. DI STABILIRE che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti dovranno essere trasmessi da parte del Comune, apposti e motivati avvisi di pagamento, contenenti l'indicazione degli importi dovuti, da riportarsi su modelli F24 precompilati, con divisione dell'importo dovuto nelle singole scadenze e dell'importo unitario dovuto in corrispondenza della scadenza della seconda rata, nonché su bollettino di conto corrente postale;
9. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi

dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, non oltre 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione 2017, tenendo conto della nota prot n 5343 del 6 aprile 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, relativa all'avvio della procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria, utilizzabile anche per la trasmissione degli atti relativi agli altri tributi comunali;

10. DI DICHIARARE l'atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI
Tributi - Attività Economiche
F.to Rag. Nadia Cavanna

“ “

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra trascritta;

PRESO ATTO che tale proposta è corredata dai seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:

- Responsabile Settore VI - Tributi ed Attività Economiche in data 21.03.2017: parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;
- Responsabile Settore V - Servizio Economico e Finanziario in data 23.03.2017: parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

PRESO ATTO, altresì, che tale proposta è corredata dal seguente parere:

- Organo di Revisione economico e finanziario in data 23.03.2017, verbale n. 6: parere favorevole;

CON VOTAZIONE, effettuata per alzata di mano, che dà il seguente esito:

- Consiglieri favorevoli: n. 9
- Consiglieri contrari : n. 4 (Chiarabilli, Saccomandi, Cipriani, Amadori)
- Consiglieri astenuti : n. =

APPROVA

la proposta di deliberazione sopra trascritta.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTAZIONE, effettuata per alzata di mano, che dà il seguente esito:

- Consiglieri favorevoli: n. 9
- Consiglieri contrari : n. 4 (Chiarabilli, Saccomandi, Cipriani, Amadori)
- Consiglieri astenuti : n. =

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4° dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Gabriele Bonci

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Rosa Tramontano

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione per quindici giorni consecutivi sull'Albo Pretorio "On Line", istituito sul Sito Internet del Comune accessibile al pubblico, come previsto dall'art. 32, c. 1, della L. 18/06/2009 n. 69.

Lì 21-04-2017

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Rosa Tramontano

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)
- Che la presente deliberazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio "On Line", istituito sul Sito Internet del Comune, per quindici giorni consecutivi dal 21-04-2017 al 06-05-2017 Reg. n. 368 del 21-04-2017, ed è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000), il 02-05-2017

Lì, 08-05-2017

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Rosa Tramontano